



Prot. 1319 / 1.1

Bibbiena, 12 Febbraio 2026

AL PERSONALE INSEGNANTE CON CONTRATTO

A TEMPO INDETERMINATO /

DETERMINATO AL 30 GIUGNO 2026 E 31 AGOSTO 2026

- sito e bacheca

Circolare n. 107

OGGETTO: RICHIESTA FERIE SOSPENSIONI ATTIVITA' DIDATTICHE periodo Pasquale, ponti e periodo compreso dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno A.S. 25/26 - PERSONALE INSEGNANTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO AL 30 GIUGNO 2026 E 31 AGOSTO 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le indicazioni normative vigenti di seguito indicate:

- **Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)**
- **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)**
- **L'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 e la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto**
- **L'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.**

VISTA la Circolare n. 52, prot. 8615 del 12/11/2025

INVITA

i docenti in indirizzo a presentare istanza di fruizione delle ferie **durante i periodi di sospensione delle lezioni del periodo Pasquale, ponti e nel periodo compreso dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento**, comunicando anche le eventuali giornate di fruizione dei giorni di festività sopresse, ricordando che questi ultimi se non richiesti non sono soggetti a pagamento, pertanto andrebbero persi, utilizzando il modello di seguito allegato entro e non oltre il 05 Marzo p.v.

Si elencano di seguito le date di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico, in cui è possibile richiedere le ferie:

VACANZE PASQUALI : dal 02/04/26 al 07/04/26

PONTI: 02/05/26 – 01/06/26

FERIE ESTIVE: periodo compreso dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

La mancata e non giustificata, secondo i termini di legge, fruizione delle ferie e delle festività soppresse non darà diritto alla monetizzazione delle stesse.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci
(Documento firmato digitalmente)